



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**INDENNITÀ DI INTEGRAZIONE DEL REDDITO
PER LAVORATORI SOSPESI NEL
2021**

AVVISO N. 2

**PER LA CONCESSIONE DI UNA INDENNITÀ PROVINCIALE
DI INTEGRAZIONE DEL REDDITO DEI LAVORATORI SOSPESI
ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2,
recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i
settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e altre disposizioni"**

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- 1.1 L'articolo 10 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 prevede che "In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza dell'epidemia COVID-19, a integrazione delle misure previste a livello statale, la Provincia valorizza, per i lavoratori, gli strumenti attuativi della delega in materia di ammortizzatori sociali, nonché gli strumenti di politica attiva previsti nel Documento degli interventi di politica del lavoro".
- 1.2 Le presenti disposizioni stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione di un'indennità provinciale di integrazione al reddito a favore di lavoratori che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono stati sospesi dal lavoro nel corso del 2021 e che hanno beneficiato della cassa integrazione o dell'assegno ordinario erogato dai fondi di solidarietà di cui all'art. 26 e seguenti del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

2. RISORSE DISPONIBILI

- 2.1 Il totale delle risorse disponibili per il presente intervento è pari a **3.195.317,06**.

3. REQUISITI DI ACCESSO ALL'INDENNITÀ

- 3.1. L'indennità è riconosciuta al singolo lavoratore in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:
- aver svolto la propria attività lavorativa presso sedi legali o operative localizzate in provincia di Trento per tutto il periodo per cui l'integrazione salariale è riconosciuta; **in alternativa**, il lavoratore deve essere residente in provincia di Trento alla data di approvazione del presente Avviso e aver svolto la propria attività lavorativa presso sedi legali o operative localizzate in Provincia di Bolzano o altra Regione confinante, purché non sia assegnatario di analogo intervento erogato dall'Amministrazione territorialmente competente del luogo in cui svolge o ha svolto l'attività lavorativa;
 - per ciascun semestre nell'arco dell'anno 2021 l'indennità è riconosciuta al singolo lavoratore solo a fronte di almeno 300 ore di sospensione totali; per il raggiungimento di tale soglia non possono essere conteggiate le ore di sospensione per evento meteo. Il computo del monte ore minimo di sospensione per i rapporti di lavoro a tempo parziale avviene applicando la percentuale di riduzione dell'orario di lavoro effettuato rispetto all'orario contrattuale a tempo pieno;
 - coloro che hanno maturato il requisito delle 300 ore nel primo semestre, potranno presentare domanda per il secondo semestre, a prescindere dal numero di ore di sospensione maturate in tale secondo semestre;

- in alternativa alla richiesta semestrale di cui ai punti precedenti, è possibile presentare una richiesta riferita all'intera annualità 2021; l'indennità è riconosciuta a fronte di almeno 300 ore di sospensione totali maturate con riferimento all'intero anno; per il raggiungimento di tale soglia non possono essere conteggiate le ore di sospensione per evento meteo. Qualora l'utente abbia già presentato domanda all'Amministrazione e sia risultato beneficiario di quote di sostegno riferibili al primo semestre, non potrà richiedere un'integrazione per eventuali ulteriori ore di sospensione riferite al medesimo primo semestre e non inserite nella precedente domanda. Il computo del monte ore minimo di sospensione per i rapporti di lavoro a tempo parziale avviene applicando la percentuale di riduzione dell'orario di lavoro effettuato rispetto all'orario contrattuale a tempo pieno.

Si precisa che, nel caso di variazione di orario di lavoro, è conteggiata la percentuale media oraria dei mesi del semestre di riferimento/dell'anno ai fini del raggiungimento del monte ore minimo di sospensione per l'accesso all'integrazione al reddito.

L'indennità è incompatibile con i benefici dell'attualizzazione della quota A dell'Assegno unico provinciale, secondo la disciplina stabilita dall'art. 25 della legge provinciale n. 13 maggio 2020, n. 3.

3.2 Esclusivamente nelle ipotesi di trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, le ore di sospensione maturate alle dipendenze dei due datori, nel periodo per il quale l'integrazione è richiesta, possono essere cumulate ai fini del raggiungimento del monte ore minimo di sospensione per l'accesso all'integrazione al reddito.

3.3 Si precisa, altresì, che le ore di sospensione maturate alle dipendenze del medesimo datore di lavoro nell'ambito di due rapporti di lavoro distinti e successivi possono essere cumulate ai fini del raggiungimento del monte ore di sospensione per l'accesso all'integrazione al reddito nel periodo per il quale l'integrazione è richiesta.

4. IMPORTO DELL'INDENNITÀ E TRATTAMENTO FISCALE

4.1 L'importo orario dell'indennità è fissato in due soglie, calibrate sull'importo massimo dell'assegno di cassa integrazione guadagni erogabile:

- a favore dei lavoratori percettori di indennità fino all'importo relativo alla prima fascia di reddito, previsto annualmente a livello nazionale dall'INPS, per il 2021 pari a euro 2.159,48, sono corrisposti euro 1,50 per ogni ora di sospensione dal lavoro;
- a favore dei lavoratori percettori di indennità di cui alla seconda fascia di reddito, previsto annualmente a livello nazionale dall'INPS, per il 2021 superiore a euro 2.159,48, sono corrisposti euro 1,00 per ogni ora di sospensione dal lavoro.

4.2 Ai sensi dell'art. 42, c. 8 *bis* del decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 73, l'indennità di integrazione del reddito dei lavoratori sospesi di cui al presente provvedimento **non** concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini della relativa tassazione.

4.3 La domanda è esente da imposta di bollo ai sensi del punto n. 8 della Tabella - Allegato B del DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

5.1. A pena di esclusione, **la domanda** dovrà essere presentata **entro le ore 12.00 del giorno 31.05.2022**.

5.2 La domanda dovrà essere presentata mediante compilazione e invio della stessa direttamente **on-line** sul sito di Agenzia del lavoro alla pagina: www.agenzia lavoro.tn.it/Schede-informative/Integrazione-al-reddito-per-lavoratori-sospesi-causa-COVID-19.

Nella domanda dovranno essere indicati la fascia di reddito di cui al punto 4.1, la tipologia di contratto (tempo pieno o part-time con relativa percentuale) e le ore di sospensione maturate nel semestre di riferimento o nell'anno, evidenziando in particolare, per ciascun mese, le ore di sospensione (ad esclusione delle ore di sospensione per evento meteo). Nella domanda dovrà essere anche indicato il numero del conto corrente, intestato o cointestato all'assegnatario del finanziamento, su cui verrà effettuato il versamento.

5.3 Quale data di presentazione fa fede il giorno in cui la domanda viene acquisita dal sistema e viene creata apposita marca temporale di conferma. La domanda si considera presentata regolarmente, se il richiedente riceve dal sistema la relativa conferma.

6. PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ

6.1 L'Agenzia del Lavoro è individuata quale struttura provinciale competente per la gestione dell'indennità di cui ai presenti criteri. L'indennità è concessa entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda ed erogata da parte della struttura provinciale competente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

6.2. L'indennità prevista dai presenti criteri è concessa nei limiti delle risorse disponibili, secondo il criterio cronologico.

6.3 Le comunicazioni relative al procedimento amministrativo per il riconoscimento e l'erogazione dell' indennità potranno essere effettuate in via telematica, ovvero tramite altre modalità di comunicazione previste dalla normativa in presenza di rilevante numero di destinatari.

7. MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ

- 7.1 Il sostegno al reddito è liquidato in un'unica soluzione, per l'importo spettante con riferimento al semestre/anno, mediante versamento sul numero di conto corrente indicato in domanda.
- 7.2 Condizione per il pagamento dell'indennità è l'indicazione in domanda di un conto corrente con codice IBAN italiano intestato (o cointestato) al beneficiario.

8. CASI DI DECADENZA

- 8.1 Nel caso di mancato possesso dei requisiti di accesso alla misura, rilevato a seguito di controlli successivi all'erogazione del sostegno, è dichiarata la decadenza dal beneficio con conseguente obbligo di restituzione della somma ricevuta, oltre agli eventuali interessi legali.

9. OBBLIGHI

- 9.1 In sede di domanda, il lavoratore richiedente l'indennità si impegna ad accettare ogni controllo.

10. ATTIVITÀ' DI CONTROLLO EX POST

- 10.1 La struttura provinciale competente, successivamente all'erogazione dell'indennità, procede, su un campione definito sulla base della disciplina vigente, alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda.